

COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - IL COMUNE	PAG. 4
ART. 2 - IL TERRITORIO	PAG. 4
ART. 3 - SEDE	PAG. 4
ART. 4 - LA COMUNITA'	PAG. 5
ART. 5 - PRINCIPI FONDAMENTALI	PAG. 5

TITOLO II

FINALITA', FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 6 - FINALITA'	PAG. 5
ART. 7 - FUNZIONI DEL COMUNE	PAG. 6
ART. 8 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	PAG. 6
ART. 9 - LA PROGRAMMAZIONE	PAG. 7
ART. 10 - I REGOLAMENTI COMUNALI	PAG. 7

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ART. 11 - PARTECIPAZIONE	PAG. 7
ART. 12 - INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	PAG. 8
ART. 13 - TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE	PAG. 8
ART. 14 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE	PAG. 8
ART. 15 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 9
ART. 16 - L'INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE	PAG. 9
ART. 17 - REFERENDUM CONSULTIVI	PAG. 10
ART. 18 - FORMA LINGUISTICA DEGLI ATTI COMUNALI	PAG. 11
ART. 19 - IL DIFENSORE CIVICO	PAG. 11
ART. 20 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	PAG. 12

TITOLO IV

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 21 - ORGANI DEL COMUNE	PAG. 13
ART. 22 - IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI	PAG. 13
ART. 23 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 13
ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 14
ART. 25 - GRUPPI CONSILIARI	PAG. 15
ART. 26 - regolamento interno E COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 15
ART. 27 - DIRITTI, POTERI E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	PAG. 15

ART. 28 – DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI	PAG. 16
ART. 29 – COMMISSARIO AD ACTA	PAG. 16
ART. 30 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	PAG. 17
ART. 31 – ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA	PAG. 17
ART. 32 – LE COMPETENZE DELLA GIUNTA	PAG. 18
ART. 33 – IL SINDACO: FUNZIONI E POTERI	PAG. 18
ART. 34 – IL SINDACO: COMPETENZE	PAG. 19
ART. 35 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO	PAG. 20

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 36 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI	PAG. 20
ART. 37 – IL SEGRETARIO COMUNALE	PAG. 22
ART. 38 – I PARERI	PAG. 23

TITOLO VI

I SERVIZI

ART. 39 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PAG. 23
ART. 40 – LE CONVENZIONI	PAG. 24
ART. 41 – ISTITUZIONI	PAG. 24
ART. 42 – I CONSORZI	PAG. 24
ART. 43 – AZIENDE SPECIALI	PAG. 24
ART. 44 – SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAG. 25
ART. 45 – ACCORDI DI PROGRAMMA	PAG. 25
ART. 46 – UNIONE DI COMUNI	PAG. 25

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 47 – I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E PROVINCIA	PAG. 26
ART. 48 – RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA	PAG. 26
ART. 49 – LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	PAG. 26

TITOLO VIII

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 50 – AUTONOMIA FINANZIARIA	PAG. 27
ART. 51 – CONTROLLI DI GESTIONE	PAG. 27
ART. 52 – SERVIZI DI TESORERIA	PAG. 27
ART. 53 – CONTABILITA' E SERVIZIO FINANZIARIO	PAG. 28
ART. 54 – VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA	PAG. 28
ART. 55 – REVISORE DEL CONTO	PAG. 28

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 56 – DELIBERAZIONE DELLO STATUTO
ART. 57 – MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE
ART. 59 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PAG. 30
PAG. 30
PAG. 30
PAG. 31

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Buggerru è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Buggerru ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune di Buggerru è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Il Territorio

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dai seguenti agglomerati territoriali storicamente riconosciuti dalla comunità: San Nicolò, portisceddu, is ortus de mari, piscina morta, grugua, cala domestica, caitas, pranu sartu, candiazzus, su fundu mannu.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 48,23, confina con i Comuni di Fluminimaggiore e Iglesias.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è fissata in via Roma.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio.

Art. 4

La Comunità

1. La comunità di Buggerru è l'insieme delle persone che per nascita, tradizione familiare o per scelta intende farne parte per motivi di natura culturale, economica o sociale.

2. Essa è parte del popolo Sardo, e si identifica nella Storia, nella Cultura e nella Lingua Sarda.
3. La lingua della Comunità è l'Italiano e il Sardo.
4. Il Comune provvederà a dotarsi di proprio stemma e gonfalone.
5. Nel Comune si espongono il gonfalone, la bandiera della Regione Sarda, della Repubblica Italiana e della Comunità Europea. Quando è prevista l'esposizione di una delle bandiere, esse devono essere esposte contemporaneamente.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 5

Principi fondamentali

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di *handicap* e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti e regolamenti.

TITOLO II

FINALITA', FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Finalità

1. Il Comune, nel perseguire lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della Comunità, opera per:
 - a) garantire la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei membri della Comunità, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di razza, di condizioni sociali, al fine di favorirne l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e culturale;

- i) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed ambientali, nonché degli impianti produttivi;
- c) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino;
- d) superare le discriminazioni nei confronti delle donne ed incentivare e sostenere ogni forma di iniziativa anche esterna, volta a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione di "azioni positive";
- e) attuare ed incentivare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai giovani in difficoltà ed a tutti cittadini bisognosi;
- f) incoraggiare, favorire ed incentivare, con appositi interventi, le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli Enti aventi sede nel territorio comunale, o ivi operanti, nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, in particolare nella forma dilettantistica e popolare, religiosa, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili;
- g) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante la promozione di istituzioni operanti nel settore, il sostegno di iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
- h) contribuire alla formazione educativa e culturale dei giovani offrendo il massimo sostegno alle istituzioni Scolastiche sia pubbliche che private, rendendo effettivo il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le Scuole poste sul territorio;
- i) coordinare ed incentivare le attività economiche, commerciali, artigianali, agricole presenti nel territorio, sottolineandone la funzione sociale e favorendone lo sviluppo, anche mediante la valorizzazione dei terreni comunali;
- j) tutelare e sviluppare le risorse ambientali territoriali e naturali, nell'interesse della Comunità e quindi del raggiungimento di una sempre più alta qualità della vita.

Art. 7

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 8

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidati con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti Territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 10

I Regolamenti Comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto; per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Art. 11

Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
 - a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi entro i limiti di legge;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
 - c) valorizza le libere forme associative;
 - d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 12

Informazione e diritti dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sulle caratteristiche delle prestazioni.
3. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.
4. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente ad averne copia.
5. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 14

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
 - a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) la facoltà di essere consultate, in casi di particolare interesse, prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 15

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari – generali o limitate a specifiche categorie di cittadini – per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.
3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
 - a) per materie ed attività specifiche;
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 16

L'Iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte.

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, ovvero il funzionario competente, risponde per iscritto alle stesse entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora dal regolamento comunale sia prevista la competenza specifica di un funzionario, sarà cura del medesimo rendere la risposta nei termini di cui al punto 3.
5. Delle istanze, petizioni, proposte – e delle relative risposte – è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, ai capi gruppo consiliari.

Art. 17
Referendum Consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale o competenza del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
- 1 bis. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - Revisione dello Statuto Comunale;
 - Tributi, Bilancio e Tariffe Comunali;
 - Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
2. Il referendum è indetto:
 - a) dal Consiglio Comunale con delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri;
 - b) da 1/5 dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
4. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta sentiti i capigruppo consiliari, affinché esprima parere entro 30 giorni dalla nomina circa l'ammissibilità del referendum stesso.
5. La proposta, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla ricezione del parere espresso dalla Commissione di esperti.
6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere corredata da:
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
7. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, il numero delle firme valide.
8. Entro 15 giorni dall'attestazione di cui al punto 7, il Sindaco trasmette la richiesta alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima il parere circa l'ammissibilità del referendum stesso, entro 30 giorni dalla trasmissione.
9. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dal Consiglio Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 7 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dalla ricezione del parere suddetto.
10. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;

- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito;
 - d) se avente ad oggetto materie di cui al punto 1 bis.
11. Qualora il Referendum sia indetto, la data di effettuazione viene stabilita con la medesima deliberazione, in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.
 12. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.
 13. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
 14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di Bilancio.

Art. 18

Forma linguistica degli atti comunali

1. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue Istituzioni è libero l'uso orale della lingua della Comunità. Ogni atto può essere redatto nelle due lingue della Comunità salvo gli obblighi, di stesura nella lingua italiana nei casi previsti dai commi seguenti:
 - a) gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica Italiana devono essere in lingua italiana o, comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale;
 - b) nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua Sarda della Comunità, ma i verbali devono comunque essere riassunti in lingua italiana;
 - c) la verbalizzazione potrà avvenire per richiesta e a cura dell'intervenuto nelle due lingue della comunità;
 - d) possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti, o comunque, ad un insieme indeterminato di essi;
 - e) tutte le nuove insegne pubbliche, poste a cura del Comune o delle sue Istituzioni, potranno essere bilingui e conterranno tutte le indicazioni in lingua Italiana ed in lingua Sarda.

Art. 19

Il Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale – a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non abbiano superato i 70 anni.
5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.
6. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere. Il Difensore Civico può essere rieletto, ma per non più di una volta.
7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
8. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.
- 8 bis. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.
9. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è, comunque, il Segretario Comunale.
10. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.
11. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica di ammontare pari ad 1/3 di quella del Sindaco.
12. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, può deliberare la soppressione della figura del Difensore Civico.

Art. 20

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, il funzionamento e i compiti del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi in collaborazione con il Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Buggerru.

TITOLO IV

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 21

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità al T.U.E.L. n. 267/2000, sono:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
5. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 5 (cinque) anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Art. 22

Il Consiglio Comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 23

Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.
 - a) *Organizzazione istituzionale dell'Ente:*
 - 1) Statuto;
 - 2) Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
 - 3) Convalida dei consiglieri eletti;
 - 4) Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
 - b) *Esplicazione dell'autonomia giuridica:*
 - 1) Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge riserva ad altro organo;
 - 2) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- 3) Istituzione e ordinamento dei tributi;
 - 4) Elezione del Difensore Civico.
- c) *Indirizzo dell'attività:*
- 1) indirizzi generali di governo;
 - 2) relazioni previsionali e programmatiche;
 - 3) programmi;
 - 4) bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;
 - 5) piani territoriali ed urbanistici;
 - 6) pareri sulle dette materie;
 - 7) gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- d) *Organizzazione interna dell'Ente:*
- 1) criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - 2) assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - 3) concessione dei pubblici servizi;
 - 4) costituzione di istituzioni;
 - 5) costituzione di aziende speciali e loro statuti;
 - 6) indirizzi operativi per le aziende e istituzioni;
 - 7) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;
 - 8) regolamenti di organizzazione;
 - 9) affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
- e) *Organizzazione esterna dell'Ente:*
- 1) le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici;
 - 2) costituzione e modificazione di Consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
 - 3) definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- f) *Gestione ordinaria e straordinaria:*
- 1) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - 2) la partecipazione a società di capitali;
 - 3) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - 4) l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - 5) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
- g) *Controllo dei risultati di gestione:*
- 1) elezione del Revisore del Conto.

Art.24

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è rappresentato dal Presidente del Consiglio. Egli lo convoca, lo presiede ordinariamente e ne dirige i lavori e le attività, in osservanza delle leggi vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Nei casi di cui all'art. 30 dello Statuto è tenuto a convocare d'ufficio il Consiglio.
3. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. E' eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta consigliare immediatamente dopo gli adempimenti previsti dall'art. 16 della L. 81/93. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti, sul totale dei Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione, che dovrà tenersi in una seduta successiva, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta.
5. Il Presidente del Consiglio è revocato qualora il Consiglio approvi, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti, una mozione motivata di censura presentata da almeno un quinto dei componenti; la mozione va discussa entro quindici giorni dalla presentazione.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità previste dall'art. 40 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.

ART.25

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri per l'esercizio dell'attività politico - amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi godrà delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.
3. I Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo nè aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il gruppo misto.

Art. 26

Regolamento interno e Commissioni Consiliari

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza qualificata (2/3) dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e il Regolamento

è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

1. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
1. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
1. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
1. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee speciali.

Art. 27

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta .
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.
5. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 28

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino ad esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lett. b) punto 3 del T.U.E.L. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.
4. Il Consigliere che non prende parte alle sedute del Consiglio Comunale per tre riunioni consecutive, senza giustificati impedimenti, o che non prenda parte alle suddette riunioni per cinque sedute nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, previa verifica delle cause giustificative.

Art. 29

Nomina commissario ad acta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 22 febbraio 2002 – convertito con modifiche con legge n. 75 del 24 aprile 2002 - , trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Consiglio – su convocazione d'ufficio del Presidente – assegna alla Giunta un termine di 30 giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio.
2. Nella fattispecie prevista dal comma precedente e, comunque, nell'ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predisposto dalla Giunta, il Presidente assegna al Consiglio, mediante lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 30 giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina un apposito commissario, che si sostituirà all'amministrazione inadempiente, dandone comunicazione al Prefetto ai fini dello scioglimento del Consiglio.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, decorsi 50 giorni dai termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio senza che il Consiglio o il suo Presidente abbiano nominato apposito commissario, alla predetta nomina provvede il Prefetto, avviando contestualmente la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. La scelta del commissario è effettuata, nei casi di cui ai commi 1 e 2, fra persone di provata capacità tecnica e professionale.

Art. 30

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore, oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consiglieri, secondo le leggi vigenti.
3. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 31

Elezione del Sindaco e Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
8. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 4, quarto comma dello Statuto, da portarsi a tracolla.

Art. 32

Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio Comunale.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
3. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali.
4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 33

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente del Consiglio assegna al Sindaco un termine di 30 giorni per provvedere, dandone comunicazione al Difensore civico comunale - o, in assenza, al Difensore civico dell'Unione di Comuni o a quello regionale - ai fini dell'adozione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale. E' data facoltà al Sindaco, nell'ambito delle proprie funzioni conferire la competenza, per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 34

Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina giorno e ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni;
 - k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi;
 - l) decreta il lutto cittadino;
 - m) informa la popolazione su situazioni di pericolo, su calamità naturali;
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 35

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della giunta.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 36

Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione, in conformità alle direttive generali impartite, spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo, è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti *generali* di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Le funzioni di cui al comma 3 che precede, con esclusione di quelli di cui alla lettera *f*) e lett. *c*) (nei casi in cui sia ufficiale rogante), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale ai sensi art. 97 del T.U.E.L. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
5. Il Responsabile degli uffici e dei Servizi e il Segretario Comunale, nel caso di cui comma 4 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2222 del Codice Civile.
7. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente.
9. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
10. Gli incarichi ai Responsabili degli uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi, secondo criteri di competenza professionali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del T.U.E.L. n. 267/2000, o per la responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai Contratti Collettivi di Lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
11. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 35.
12. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
13. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 37

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare.
2. Il T.U.E.L. n. 267/2000 disciplina l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nell'art. 99 del T.U.E.L. n. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e delle disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
9. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
11. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 38 ***I pareri***

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile del servizio finanziario. Qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno può essere richiesto al Segretario Comunale il parere di conformità alle norme. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario Comunale per quanto di competenza.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 39

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia o Unione dei Comuni o Comunità Montane, oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi appositi tra Comune e Provincia o Comunità Montane, oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - e) In affidamento (in appalto o concessione) a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche ed imprenditoriali e di opportunità sociali.
 - f) A mezzo Unione di Comuni.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 40

Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 41

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 42

I Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 31 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 43

Aziende Speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m) e 50, comma 8 del T.U.E.L. n. 267/00. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata alla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
3. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e di ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
5. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 44

Società per Azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni, o la Società a responsabilità limitata, sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice Civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice Civile.

Art. 45

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento, secondo quanto disposto dall'art. 34 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
- 2.

Art. 46

Unione di Comuni

1. Può essere costituita l'Unione di Comuni con uno o più Comuni possibilmente contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, a norma dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Lo Statuto dell'Unione dei Comuni dovrà prevedere norme di salvaguardia per la tutela del rapporto di lavoro del personale dipendente trasferito all'Unione stessa.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 47

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può – ove lo ritenga utile e necessario –, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 48

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 49

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla Legge Regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 50

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 51

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari, economici e di gestione.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
5. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli articoli 196 e seguenti del T.U.E.L. N. 267/00 e successive modificazioni e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.
6. Il controllo di gestione, attuato secondo le modalità dell'art. 197 del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni, può essere effettuato internamente con il personale dell'Ente ovvero esternamente, mediante incarico a professionista o convenzionamento con altro ente.

Art. 52

Servizi di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla normativa vigente, dal Regolamento di Contabilità e dalla convenzione.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale.

Art. 53

Contabilità e Servizio Finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni, al Regolamento di contabilità, definisce il piano esecutivo

- di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando, nel contempo, gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.
4. Il responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
 5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 54

Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina, a consuntivo, gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 55

Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina dell'Organo di Revisione dei Conti, i cui membri sono scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2. L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per l'Organo di Revisione dei Conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. n. 267/00.
4. L'Organo di Revisione dei Conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e

- proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto dell'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa di cui all'art. 224 del T.U.E.L. n. 267/00.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organo di Revisione dei Conti ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'Organo di Revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'Organo di Revisione sono trasmesse, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle Delibere di impegni di spesa.
6. L'Organo di Revisione dei Conti è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
7. L'Organo di Revisione dei Conti è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. L'Organo di Revisione dei Conti, può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio o il Responsabile del Servizio Finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo Consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
9. L'Organo di Revisione dei Conti è revocabile solo per inadempienza, ed in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
10. L'Organo di Revisione dei Conti cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 57

Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Presidente cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui al precedente articolo 55, secondo comma.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dall'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dello Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti), restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone il T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni e lo Statuto.

Art. 59

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale previsto dall'art. 27 dovrà essere presentato all'approvazione del Consiglio entro 60 giorni dalla data di approvazione dello Statuto.